

Roma, 10 gennaio 2023

Circolare n. 728/2023

A TUTTI GLI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -

OGGETTO: LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 – LEGGE DI BILANCIO PER IL TRIENNIO 2023-2025.

Sulla G.U.R.I. n. 303 del 29 dicembre 2022 è stata pubblicata la legge n. 197 di pari data, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*.

La manovra finanziaria – entrata in vigore dal 1° gennaio scorso – prevede complessivamente 35 miliardi di euro, suddivisi per materia nei 21 articoli del provvedimento.

Con specifico riferimento al **settore dei lavori pubblici**, il provvedimento riveste particolare importanza, poiché contiene all'art. 1 alcune disposizioni in tema di **aggiornamento dei prezzari e di revisione dei prezzi dei lavori** in corso di esecuzione, al fine di supportare gli operatori economici nel contrasto agli aumenti eccezionali dei prezzi anche per il 2023.

In particolare, le nuove disposizioni (commi 369 e segg.) mirano a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi, anche per le procedure di gara avviate dal 1° gennaio 2023.

A tal fine, si prevede **l'obbligo per le regioni di procedere ad un nuovo aggiornamento dei prezzari, da eseguire entro il 31 marzo 2023.**

In caso di inadempienza, l'aggiornamento sarà effettuato entro i successivi 15 giorni dalle competenti articolazioni territoriali del M.I.M.S..

I prezzari regionali semestrali, così aggiornati, si applicheranno alle nuove gare, comprese quelle affidate tramite accordi quadro, i cui bandi, avvisi o inviti siano stati pubblicati/trasmessi dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, nonché dal 1° luglio al 31 dicembre 2023.

Resta fermo che, fino al 31 marzo 2023, le SS.AA. potranno continuare ad applicare i prezzari regionali infrannuali, aggiornati ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.l. n. 50/22, convertito in legge 91/22.

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti, compresi i soggetti operanti nei settori speciali, limitatamente alle attività di cui agli artt. 114 e segg., qualora non applichino

i prezzari regionali, bensì quelli adottati dagli stessi ed aggiornati entro il 31 marzo 2023 (comma 379).

Pertanto, sulla base dei maggiori costi derivanti dai prezzari aggiornati, le SS.AA. dovranno, in via preliminare, procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Inoltre, potranno utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili.

In caso di insufficienza delle risorse, sarà possibile accedere al Fondo per le opere indifferibili, rifinanziato dalla legge n. 197/22 con ulteriori 10 miliardi di euro.

Per quanto concerne, invece, le **disposizioni in tema di revisione prezzi**, la nuova norma (comma 458 del citato art. 1) modifica ed integra l'art. 26 del d.l. 50/22, prorogando in sostanza il meccanismo di aggiornamento dei prezzi ivi previsto per i lavori eseguiti nel 2022, anche per i lavori eseguiti nel 2023, oltre che per quelli banditi in tale anno.

La proroga assume particolare rilevanza, considerato che la disciplina dell'art. 26 era destinata ad operare solo fino al 31 dicembre 2022 e, in assenza di un rinvio temporale della scadenza, a partire da gennaio 2023, le SS.AA. avrebbero dovuto applicare i prezzari vigenti a base di gara, che non tenevano conto degli incrementi straordinari nel frattempo intervenuti.

Con riferimento al citato **art. 26 del d.l. 50/22**, si segnalano le seguenti novità.

A) Con il **nuovo comma 5-ter** si prevede che, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati con PNRR o PNC, al fine di accelerare l'accesso alle risorse del "*Fondo Adeguamento Prezzi*" (di cui all'art. 1-septies), per i lavori eseguiti o contabilizzati tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2022, le S.A. possano trasmettere al M.I.M.S., entro il 31 dicembre 2023, in luogo della copia del SAL, il solo prospetto di calcolo del maggior importo del SAL, come rideterminato rispetto a quello contrattuale.

B) Il **nuovo comma 6-bis**, con riferimento ai contratti derivanti da offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, introduce la proroga del meccanismo di aggiornamento dei prezzi anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023. Nel dettaglio, il nuovo comma prevede che:

- il SAL relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, venga adottato applicando prezzari regionali aggiornati annualmente, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, nonché a quanto previsto all'art. 216, comma 27-ter del Codice che, per i contratti affidati prima dell'entrata in vigore del medesimo ed in corso di esecuzione, prevede l'applicazione del sistema compensativo, di cui all'art. 133 del d.lgs. 163/06. La norma va in ogni caso coordinata con quanto previsto dall'art. 1, comma 371, della legge 197/22 che, per il 2023, prevede che il prezzario debba essere aggiornato entro il 31 marzo 2023.

Nelle *more* dell'aggiornamento annuale dei prezzi, le SS.AA. potranno continuare ad utilizzare l'ultimo prezzo utile, compreso quello infrannuale di cui all'art. 26, comma 2, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o diminuzione (**nuovo comma 6-quinquies**);

a) i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati saranno riconosciuti, al netto del ribasso d'asta, nella misura del 90%, come già avvenuto per i lavori eseguiti nel 2022 e nei limiti delle risorse disponibili;

b) le risorse utilizzabili dalle SS.AA. sono, in primo luogo, quelle interne (il 50% degli accantonamenti per imprevisti; eventuali ulteriori somme a disposizione; somme disponibili relative ad altri interventi ultimati). In caso di insufficienza di queste ultime, per l'anno 2023, le SS.AA. che non abbiano avuto accesso ai Fondi per l'anno 2022, accedono al riparto del "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche" nei limiti delle risorse assegnate. Con d.m. da adottare entro 30 giorni, il M.I.M.S. stabilirà le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione ai soggetti aventi diritto.

Da segnalare, poi, la modifica introdotta nel testo originario dell'art. 26, ove si precisa che, ai fini dell'applicazione della disciplina ai lavori in corso nel 2023, questi dovranno risultare eseguiti "o" contabilizzati; ciò significa che la contabilizzazione è ora una condizione alternativa e non aggiuntiva all'esecuzione.

La precedente formulazione, infatti, poneva alcuni problemi applicativi in relazione ai lavori in corso nel 2022, derivanti dal fatto che in alcuni casi, a fronte di lavori eseguiti nel periodo di riferimento, la contabilizzazione avveniva successivamente per ritardi imputabili alla S.A., che determinava l'impossibilità per l'appaltatore di far valere il diritto al riconoscimento dei maggiori costi subiti.

Il nuovo **comma 6-ter** prevede invece che le disposizioni del comma 6-bis trovino applicazione, in deroga all'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice, anche agli appalti pubblici di lavori - compresi quelli affidati tramite accordi quadro - aggiudicati sulla base di offerte aventi un termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022; ciò, sempre che per gli stessi non vi sia stato accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili", relativamente ai lavori eseguiti o contabilizzati o annotati sul libretto delle misure dal Direttore dei Lavori tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. Per tali appalti e accordi quadro, la soglia di riconoscimento degli *extra* costi è rideterminata nella misura dell'80% (invece che del 90%).

Rimane valida l'applicazione del comma 1, lettera a) dell'art. 29, d.l. 4/22 (convertito in legge 25/22) che dispone l'obbligo di prevedere negli atti di gara la clausola revisionale dei prezzi fino al 31 dicembre 2023.

Infine, sono stati introdotti alcuni importanti chiarimenti in relazione ai contratti affidati tramite accordi quadro.

Ed infatti, è stato eliminato dal comma 8 il riferimento alla circostanza che l'AQ debba essere stato aggiudicato o essere già efficace alla data di entrata in

vigore del d.l. 50/22 (18 maggio 2022), prevedendo più semplicemente che, al pari degli altri appalti di cui al comma 1, il contratto derivi da offerte presentate entro il 31 dicembre 2021. In assenza di tale chiarimento, infatti, la disciplina dell'art. 26 risultava penalizzante, ove applicata ai lavori relativi ad accordi quadro. Inoltre, è stata prorogata al 31 dicembre 2023 la precedente scadenza fissata al 31 dicembre 2022 dal primo periodo del comma 8. In virtù di tale proroga, tutti gli accordi quadro non ancora avviati alla data di entrata in vigore dell'art. 26, per i quali le SS.AA. abbiano, *medio tempore*, proceduto all'aggiornamento dei prezzi, hanno la possibilità di essere eseguiti secondo i nuovi prezzi riformulati.

Si segnalano, di seguito, le ulteriori misure contenute nella legge 197/22.

Caro energia

Tra le misure di maggior rilevanza, si registrano quelle destinate al contrasto agli aumenti dell'energia per i primi 3 mesi del 2023.

Le risorse previste ammontano a 21 miliardi di euro circa, riservati a famiglie e imprese. Parte delle risorse (3,1 miliardi) sono stanziati per EE.LL., T.P.L. e sanità.

In particolare, si prevede che nel 2023 l'aliquota IVA si riduce al 5% per i consumi associati al teleriscaldamento relativi al primo trimestre dell'anno. Prorogata anche al primo trimestre 2023 l'aliquota IVA ridotta al 5% per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano, in esecuzione di un contratto di servizio energia.

Fino al 30 aprile 2023 viene anche sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo (art. 3, d.l. 115/22, conv. legge 142/22).

Cuneo contributivo

Con uno stanziamento di circa 4 miliardi di euro, è confermato il taglio del "cuneo contributivo" di 2 punti percentuali in scadenza a fine 2022, a vantaggio dei lavoratori con redditi non superiori a 35.000,00 euro, e di 3 punti percentuali per redditi fino a 25.000,00 euro. L'obiettivo è quello di ridurre la differenza tra la retribuzione lorda e quella netta in busta paga ai lavoratori.

Flat tax

I possessori di partita IVA e gli autonomi con ricavi annui fino a 85.000,00 euro possono accedere alla c.d. "tassa piatta" nella misura pari al 15%.

È introdotta altresì una flat tax incrementale al 15%, con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro.

Previste anche misure di detassazione dei premi ai dipendenti. In particolare, è fissata al 5% l'aliquota per premi di produttività fino a 3.000 euro.

Misure fiscali

Per i cittadini e le imprese in difficoltà economica, anche a causa delle conseguenze del COVID-19 e dell'impennata dei costi energetici, a partire dal 31 marzo 2023, è previsto lo stralcio fiscale fino a 1.000 euro per i debiti affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2015. Per importi superiori, si potrà chiudere la "pratica" versando l'intera imposta dovuta, con una maggiorazione del 5%, che sostituisce gli interessi e le sanzioni ordinarie.

E' prevista, inoltre, la rateizzazione (fino a 5 anni) dei pagamenti fiscali non effettuati nel 2022, senza aggravio di sanzioni e interessi per chi, a causa dell'emergenza Covid, caro bollette e difficoltà economiche, non ha versato le tasse. Prevista anche una mini-sanzione del 3% su debiti del biennio 2019-2020.

Reddito di cittadinanza

Dal 1° gennaio 2023, alle persone tra 18 e 59 anni (abili al lavoro, ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d'età) è riconosciuto il reddito di cittadinanza, nel limite massimo di 7 mensilità, invece delle attuali 18 rinnovabili. È inoltre previsto un periodo di almeno sei mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale; in difetto, si decade dal beneficio. Stessa cosa accade nel caso in cui l'abile al lavoro rifiuti la prima offerta di lavoro congrua.

Il reddito di cittadinanza sarà abrogato il 1° gennaio 2024 e sarà sostituito da una nuova riforma. I risparmi di spesa verranno allocati in un apposito fondo che finanzierà la riforma complessiva per il sostegno alla povertà e all'inclusione.

Contante e commissioni POS

Il provvedimento prevede l'aumento dal 1° gennaio 2023 della soglia per l'uso del contante da 1.000 a 5.000 euro.

Per quanto concerne, invece, i costi delle commissioni relative al POS, è stato istituito un tavolo permanente tra le categorie interessate per valutare soluzioni volte a mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche tra 0 e 30 euro per gli esercenti con fatturato fino a 400 mila euro.

Qualora non sia raggiunta un'intesa, sarà previsto un contributo straordinario a carico delle banche pari al 50% degli utili derivanti dalle commissioni e dalle transazioni fino a 30 euro.

Pensioni

Sul fronte delle pensioni, oltre alla conferma per il 2023 di "Opzione donna" con specifiche modifiche di "Ape sociale" per i lavori usuranti, si attua l'indicizzazione delle pensioni al 120% per gli anni 2023-2024, al fine di

tutelare i soggetti più bisognosi.

Sempre per il 2023, si prevede l'innalzamento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75.

Previsto, poi, un nuovo schema di anticipo pensionistico, che permette di uscire dal lavoro con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica, con contestuale *bonus* per chi invece decide di restare al lavoro (decontribuzione pari al 10%).

Sostegni sociali

Tra gli interventi di maggior rilievo in favore delle famiglie e del sociale si prevede:

- la maggiorazione del 50%, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dell'assegno unico universale per ciascun figlio di età inferiore a un anno; tale incremento viene riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40mila euro;
- la conferma delle maggiorazioni dell'assegno unico per i disabili;
- in relazione ai congedi parentali, la previsione di un mese in più per congedo facoltativo e retribuito all'80%, utilizzabile da uno dei due genitori (in via alternativa) fino ai sei anni di vita del figlio;
- lo stanziamento di risorse gestite dai Comuni per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro ("*Carta Risparmio Spesa*");
- la proroga delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa per giovani di età inferiore a 36 anni;
- l'agevolazione, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, alle assunzioni a tempo indeterminato, con una soglia di contributi fino a 8 mila euro per donne e giovani che hanno già un contratto a tempo determinato e per i beneficiari del reddito di cittadinanza;
- la rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario. In particolare, per attenuare l'impatto degli aumenti dei tassi di interesse sui mutui a tasso variabile, è stata ripristinata la norma che permette di trasformare i mutui ipotecari da tasso variabile a tasso fisso. Per beneficiare di questa misura è previsto un ISEE massimo di 35.000 euro e un tetto massimo del mutuo fino a 200.000 euro per l'acquisto della prima casa.

Voucher

La legge di bilancio riapre su più fronti l'utilizzo dei buoni lavoro, i cc.dd. "*voucher*", già previsti per il lavoro temporaneo, che servono a pagare su base oraria le prestazioni occasionali.

Particolare attenzione viene riservata al settore del turismo, con innalzamento da 5.000 a 10.000 euro dell'importo delle prestazioni che ogni utilizzatore (impresa o famiglia) potrà pagare ogni anno con i *voucher*, e con ampliamento del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al

contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Smart working

Fino al 31 marzo 2023, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (c.d. "smart working"):

- per i lavoratori pubblici e privati c.d. "fragili";
- anche attraverso l'assegnazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai CCNL vigenti;
- senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni dei relativi CCNL, se più favorevoli.

Grandi opere

La legge di bilancio riapre il discorso sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto, con probabile aggiornamento del progetto, per un importo complessivo stimato di oltre 10 miliardi di euro e conseguente riattivazione della società "Stretto di Messina SpA" attualmente in liquidazione, con il compito di definire le vertenze sorte in relazione al "vecchio" progetto.

Risorse per la progettazione da parte dei Comuni

Vengono incrementate le risorse assegnate agli enti locali di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per gli investimenti di messa in sicurezza di strade. Viene anche istituito, nello stato di previsione del MEF, un apposito fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica e specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti), al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR.

Superbonus edilizio

Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del "Superbonus" contenuta nell'art. 119 del d.l. n. 34/20, da ultimo modificata dall'art. 9 del d.l. n. 176/22 (decreto c.d. "Aiuti-quater", in corso di conversione in legge).

A) Riduzione dell'aliquota dal 110% al 90%

In seguito alla modifica del primo periodo del comma 8-bis dell'art. 119, d.l. 34/20, è stabilito che, per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari

all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il "Superbonus" spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del:

- 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- 90% per le spese sostenute nell'anno 2023;
- 70% per quelle sostenute nell'anno 2024;
- 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.

B) Norma transitoria - Aliquota al 110% per le spese 2023

La riduzione dell'aliquota dal 110% al 90%, con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti, non si applica:

1. agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'art. 119 comma 13-ter del d.l. n. 34/20 (c.d. "CILAS");

2. agli interventi effettuati dai condomini per i quali:

- la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

- la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata;

3. agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022, risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Processo civile

Stabilizzate le disposizioni sulle udienze civili da remoto e per note scritte in Tribunale, Corte d'appello e Cassazione, di fronte al giudice di pace, al Tribunale per i minorenni, al Commissario per la liquidazione degli usi civili e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Obbligo di deposito telematico per gli atti nei procedimenti civili di fronte a Tribunale, Corte d'appello e Cassazione.

Viene inoltre anticipata l'entrata in vigore della riforma del processo civile: le nuove disposizioni (con alcune eccezioni) si applicheranno ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023. Al via, tra l'altro, le novità per il procedimento ordinario di cognizione di primo grado.

Bonus cultura

Per favorire l'accesso dei giovani ad iniziative culturali è stata rivista la

Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

misura per la “*card diciottenni*”, e sono state istituite la “*carta della cultura giovani*”, destinata a tutti i residenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro e utilizzabile nel diciannovesimo anno di età, e la “*carta del merito*”, in favore dei ragazzi che hanno conseguito, entro il diciottesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi.

* _ * _* _* _* _ *

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

